

LA NUOVA DISCIPLINA DEL *LEASING* E LE ALTRE NOVITÀ DEL REDDITO DI IMPRESA

Dott. Gianluca Odetto

DEDUCIBILITÀ CANONI *LEASING*

Per i contratti di *leasing* stipulati sino al 28.4.2012
deducibilità **subordinata** alla durata contrattuale



Previgente art. 102 co. 7 del TUIR
La deducibilità dei canoni è **ammessa a condizione** che la
durata del contratto sia almeno pari a:

**2/3 ammortamento
beni mobili (1/2 per
contratti ante 2008)**

**2/3 ammortamento
beni immobili (min.
11 anni max. 18 anni)**

**100% ammortamento
veicoli deducibilità
limitata (dal 2006)**

DEDUCIBILITÀ CANONI *LEASING* (DL 16/2012)

Per i contratti di *leasing* stipulati dal 29.4.2012
non è più rilevante la durata contrattuale



Nuovo art. 102 co. 7 del TUIR
Per impresa che imputa i canoni a conto economico, **a prescindere dalla durata contrattuale prevista**, la deduzione è ammessa **per un periodo non inferiore a:**

**2/3 ammortamento
beni mobili**

**2/3 ammortamento
beni immobili (min.
11 anni max. 18 anni)**

**100% ammortamento
veicoli deducibilità
limitata**

FUNZIONAMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

La limitazione “*non è più riferita ad una durata minima del contratto, bensì ad una **quota massima del canone** che risulta spalmando l'intero costo dei canoni desunti in contratto per una **durata virtuale dello stesso**” (circ. Assonime 28.5.2012 n. 14)*

Due ipotesi:

Durata del contratto rispetta i termini fiscali.

Nessuna novità rispetto al passato.

Durata del contratto più breve di quella “minima fiscale”.

Occorre operare variazioni in aumento nel modello UNICO.

FUNZIONAMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Esempio (*leasing* immobiliare, coefficiente ammortamento 3%)

- Valore del bene: € 1.000.000
- Interessi passivi: € 450.000
- Canoni totali: € 1.350.000
- Prezzo di riscatto: € 100.000

Effetti della nuova normativa

- Durata effettiva: 15 anni
- Durata minima fiscale: 18 anni
- Canoni di competenza: $(1.350.000/15) = € 90.000$
- Canoni deducibili: $(1.350.000/18) = € 75.000$
- Variazione in aumento: € 15.000


RECUPERO QUOTE NON DEDOTTE

Due ipotesi avanzate (Assonime e Assilea)

Anno	Canoni	Capitale	Interessi	Importo deducibile	$\Delta +$	$\Delta -$ (Assilea)	$\Delta -$ (Assonime)
1	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
2	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
...	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
15	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
16				75.000		75.000	-
17				75.000		75.000	-
18				75.000		75.000	-
Tot.	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	225.000	225.000	0

SITUAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Riscatto del bene

- ❑ **Assonime:** le quote non dedotte vengono “capitalizzate” ed ammortizzate ai fini fiscali. Il nuovo costo ammortizzabile sarebbe (€ 100.000 + € 225.000) = € 325.000.
- ❑ **Assilea:** ammortamento del costo di riscatto “ordinario” (€ 100.000) e deduzione extracontabile nel modello UNICO delle quote riprese in aumento nei periodi d'imposta da 1 a 15 (variazione in diminuzione di € 75.000 annui nei periodi d'imposta 16, 17 e 18)  soluzione avallata dalla circ. Agenzia Entrate 17/2013.

SITUAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Cessione del contratto

- Integrale deduzione del residuo nel periodo di cessione del contratto (riduzione della sopravvenienza attiva determinata a norma dell'art. 88 del TUIR).

Mancato esercizio del riscatto

- Assonime tendeva ad ammettere la deduzione integrale delle eccedenze nel periodo d'imposta, assimilando l'ipotesi alla perdita del bene (art. 101 del TUIR); secondo la circ. Agenzia Entrate 17/2013, invece, anche in questo caso occorre continuare la deduzione extracontabile del residuo "per quote".

DEDUCIBILITÀ DELLA QUOTA INTERESSI

Il DL 16/2012 non ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 102 co. 7 del TUIR



*«....La quota di interessi impliciti **desunta dal contratto** è soggetta alle regole dell'articolo 96»*

La limitazione alla deducibilità degli interessi passivi riguarda i soli **soggetti IRES**, per gli imprenditori individuali e le società di persone gli interessi sono pienamente deducibili purché inerenti

INDIVIDUAZIONE INTERESSI IMPLICITI

Secondo l'Agenzia delle Entrate, i soggetti "non IAS":

- ❑ *debbono* continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini IRAP, dall'art. 1 del DM 24.4.98 (**circolare 8/2009, § 4.4**);
- ❑ *possono* continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini IRAP, dall'art. 1 del DM 24.4.1998 (**circolare 19/2009, § 2.2.3**).

SCORPORO INTERESSI

Rapporto tra le disposizioni dell'art. 96 del TUIR ed il nuovo vincolo rappresentato dalla durata minima.



Circ. Assonime 14/2012, due ipotesi:

1. scorporo interessi e deduzione in base a contratto, **deduzione canoni al netto degli interessi** in base ad art. 102 del TUIR;
2. **unitarietà di quota capitale e interessi** e deduzione in base ad art. 102 del TUIR.

La circ. Agenzia Entrate 17/2013 ha sposato la seconda tesi.

SCORPORO INTERESSI

Ipotesi 1: applicazione dell'art. 102 co. 7 del TUIR alla sola quota capitale

- Quota interessi desunta dal contratto, € 450.000, ripartita in maniera lineare in 15 anni. Quota annuale € 30.000 (€ 450.000/15). Quota soggetta alle limitazioni dell'art. 96 del TUIR.

- Limitazione dell'art. 102 co. 7 del TUIR applicata alla sola quota capitale. Quota di capitale annualmente deducibile € 50.000 (€ 900.000/18).

- Si ipotizza che gli interessi passivi siano interamente deducibili per capienza degli interessi attivi e del ROL in ogni esercizio di vigenza del contratto.

SCORPORO INTERESSI

Ipotesi 1

Anno	Canoni	Capitale	Interessi	Importo deducibile	$\Delta +$	$\Delta -$ (Assi- lea)	$\Delta -$ (Asso- nime)
1	90.000	60.000	30.000	80.000	10.000		
2	90.000	60.000	30.000	80.000	10.000		
...	90.000	60.000	30.000	80.000	10.000		
15	90.000	60.000	30.000	80.000	10.000		
16				50.000		50.000	-
17				50.000		50.000	-
18				50.000		50.000	-
Tot.	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	150.000	150.000	0

SCORPORO INTERESSI

Ipotesi 2: applicazione dell'art. 102 co. 7 del TUIR all'intero canone di *leasing*

- ❑ Quota interessi desunta dal contratto, € 450.000, ripartita in maniera lineare in 15 anni. Quota annuale € 30.000 (€ 450.000/15). Quota soggetta alle limitazioni dell'art. 96 del TUIR.
- ❑ Limitazione dell'art. 102 c. 7 del TUIR applicata all'intero canone di *leasing*. Quota di canone annualmente deducibile € 75.000 (€ 1.350.000/18).
- ❑ Si ipotizza che gli interessi passivi siano interamente deducibili per capienza degli interessi attivi e del ROL in ogni esercizio di vigenza del contratto.

SCORPORO INTERESSI

Ipotesi 2 (Agenzia Entrate)

Anno	Canoni	Capitale	Interessi	Importo deducibile	Δ +	Δ - (Assi- lea)	Δ - (Asso- nime)
1	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
2	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
...	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
15	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
16				75.000		75.000	-
17				75.000		75.000	-
18				75.000		75.000	-
Tot.	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	225.000	225.000	0

IRAP

- Società di capitali ed enti commerciali:** deducibilità in base alle risultanze civilistiche.
- Società di persone e imprese individuali:** rispetto delle regole fiscali.

IRAP

Società di capitali ed enti commerciali

Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97 i canoni di locazione sono deducibili per derivazione, ovvero **in base alle risultanze di bilancio**.

Il principio viene derogato:

- per tutti i contratti di *leasing*, in virtù della necessità di riprendere a tassazione la **quota interessi** (ripresa *permanent*) desunta dal contratto;
- per i contratti di *leasing* immobiliare, in virtù della ripresa a tassazione della **quota riferibile al terreno** sottostante (ripresa *temporary*).

IRAP

Anno	Canoni	Capitale	Interessi	Importo deducibile	Δ + IRES	IRAP importo deducibile	Δ + IRAP (interessi)
1	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000	60.000	30.000
2	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000	60.000	30.000
...	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000	60.000	30.000
15	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000	60.000	30.000
16				75.000			-
17				75.000			-
18				75.000			-
Tot.	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	225.000	900.000	450.000

IRAP

Società di persone e imprese individuali

Ai sensi dell'art. 5-*bis* del DLgs. 446/97 la determinazione dei costi deducibili avviene assumendo le componenti reddituali così come risultano **in base alle regole del TUIR.**

Quindi, oltre alla variazione in aumento (definitiva) da operare per la quota interessi occorre effettuare la **variazione temporanea** anche **sulla quota capitale** se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella minima fiscale.

RAPPORTI CON STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Circ. Agenzia Entrate 35/2012: disciplina costi indiretti con soggetti *black list* (art. 110 del TUIR)



- **Minusvalenze:** rientrano nell'articolo 110 del TUIR se il bene da cui originano è stato acquistato da soggetto *black list*.
- Irrilevante la residenza dell'acquirente.
- Esimente da provare in relazione alla data di acquisto del bene.

- **Perdite su crediti:** rilevano anche se in origine l'operazione che l'ha generata è una cessione o una prestazione, e non un costo.
- Dimostrazione dell'effettivo interesse da riferire all'operazione attiva.

- **Oneri finanziari** rientrano tra i costi *black list* (superata la circ. 51/2010, che sembrava aver confinato il monitoraggio alle operazioni commerciali).

RAPPORTI CON STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Omessa indicazione separata dei costi nel quadro RF di UNICO

Situazione	Costi	Sanzione amministrativa
Non provata alcuna delle esimenti	Indeducibili	Sanzione per dichiarazione infedele (dal 100% al 200% della maggiore imposta) + Sanzione del 10% dei costi non indicati
Provata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sostanza” del fornitore ▪ o l’effettivo interesse economico 	Deducibili	In via ordinaria: Sanzione del 10% dei costi non indicati
		Con dichiarazione integrativa prima dell’avvio dei controlli: Sanzione da € 258 a € 2.065

La Corte di Cassazione (sentenza 5398/2012) esclude la validità delle dichiarazioni integrative presentate dopo l’avvio dei controlli

PARTICIPATION EXEMPTION

Principali aspetti trattati dalla circolare 7/2013:

- Nozione di “esercizio di imprese commerciali”
- Imprese in fase di *start up*
- Imprese operanti nel settore energetico
- Immobiliari di gestione
- Rapporto con la disciplina delle società di comodo
- Società *holding*
- Requisito del possesso